

Associazione Centro  
Filippo Melantone.  
Centro Protestante  
di Studi Ecumenici  
Statuto

# Associazione Centro Filippo Melantone. Centro Protestante di Studi Ecumenici

## Statuto

### Preambolo

Fin dagli anni sessanta vi sono state diverse iniziative per la costituzione di un “Istituto ecumenico” a Roma. Le considerazioni nate verso la fine del Concilio Vaticano II fra gli osservatori protestanti al concilio, furono riprese nell’ambito della Facoltà Valdese di Teologia. Dagli anni ottanta alcune istituzioni ecclesiastiche protestanti e personalità furono coinvolte nelle riflessioni sulla costituzione di un centro studi ecumenico per studenti e ricercatori a Roma. A tal fine, dal 1997 sono quindi nate iniziative concrete per questo progetto che riprendeva le precedenti riflessioni in vista della diffusione della teologia protestante in ambito ecumenico. La Facoltà Valdese di teologia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), la Comunità Evangelica Luterana di Roma e la Chiesa Evangelica in Germania (CEG) hanno intrapreso nel 2000 passi concreti per offrire a studenti e ricercatori opportunità di insegnamento ed apprendimento ecumenico a Roma. Nell’anno 2002, infine, il Sinodo della CELI ed il Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste in Italia hanno deliberato il prosieguo di tale iniziativa, dandole il nome di “Centro Filippo Melantone”.

I fondatori del centro protestante di studi ecumenici “Centro Filippo Melantone” vedono nella Comunione delle Chiese Evangeliche in Europa - ex Comunione di Leuenberg - (CEiE) una piattaforma a livello europeo che possa servire a sostenere la collaborazione teologica delle chiese evangeliche. La costituzione del predetto centro studi ha altresì lo scopo di delineare la teologia protestante in prospettiva ecumenica, nello spirito europeo della Comunione di Leuenberg e nell’orizzonte del protestantesimo a livello mondiale.

### Articolo 1

Al fine di dare concreta attuazione al progetto di un Centro protestante di studi ecumenici “Centro Filippo Melantone”, deliberato nel 2002 dal sinodo della Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI) e dal sinodo delle Chiese valdesi e metodiste, si è costituita un’associazione denominata: “Associazione Centro Filippo Melantone. Centro Protestante di studi ecumenici” (di seguito, l’“Associazione”).

## Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma, Via Aurelia Antica n. 391.

## Articolo 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## Articolo 4

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) creare uno spazio per la ricerca teologica, per la promozione della formazione ecumenica delle nuove generazioni di teologi e per il dialogo ecumenico nel quadro della comunione delle chiese che hanno sottoscritto la Concordia di Leuvenberg;
- b) costituire, a Roma, un luogo di incontro ecumenico aperto a tutte le Chiese;
- c) incrementare a Roma l'attività di docenti e conferenzieri provenienti dall'ecumene protestante mondiale;
- d) promuovere iniziative ecumeniche in collaborazione con istituzioni teologiche cattolico-romane, in particolare con gli Atenei Pontifici romani;
- e) collaborare con le attività *post-lauream* (dottorato e master) della Facoltà Valdese di Teologia;
- f) promuovere ogni iniziativa rispondente alle finalità dell'Associazione.

## Articolo 5

L'Associazione è apartitica, non ha fini politici e non ha scopo di lucro.

## Articolo 6

Per perseguire i propri scopi, l'Associazione:

- a) sviluppa programmi di studio e ricerca, sia in proprio, sia in collegamento con corsi offerti a Roma dalla Facoltà Valdese di Teologia e dagli Atenei Pontifici;
- b) organizza un "Anno di Studi Teologici Roma" per studenti protestanti di teologia provenienti dall'estero;
- c) organizza corsi di avviamento, formazione e aggiornamento per teologi, centrati sulla dimensione ecumenica;
- d) promuove, con mezzi adeguati, di comunicazione e diffusione, l'informazione sulle sue attività;
- e) può concedere borse di studio e istituire premi;
- f) promuove ogni altra iniziativa atta al conseguimento dei fini istituzionali.

## Articolo 7

I soci dell'Associazione si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

a) Sono soci fondatori gli enti, gli istituti, le società e le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione. I soci fondatori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale dell'ammontare deliberato dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo.

b) Sono soci ordinari gli enti, gli istituti, le società, le associazioni e le persone fisiche che, accettato il presente statuto, vengono riconosciuti come tali dall'Assemblea con voto unanime. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale nell'ammontare deliberato dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo.

c) Sono soci onorari le persone fisiche che, invitate da parte dell'Assemblea dei soci, con voto unanime, a far parte dell'Associazione per particolari meriti professionali ed intellettuali, abbiano accettato il presente statuto. I soci onorari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale nell'ammontare deliberata dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato, anche non socio.

## Articolo 8

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dall'Assemblea a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

Tale richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte dell'Assemblea.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

## Articolo 9

I soci fondatori, ordinari e onorari hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

## Articolo 10

Sono beneficiari dell'Associazione gli enti, gli istituti, le società e le persone fisiche, che intendano collaborare al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, riconoscendosi nelle linee teologiche espresse nella Concordia di Leuvenberg, e che vengano riconosciuti come tali dall'Assemblea con voto unanime. Essi partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

I beneficiari sono tenuti al versamento di un contributo periodico deliberato dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo.

Sono in ogni caso riconosciuti come beneficiari:

- a) la CEG.
- b) la CEiE.

Possono, in ogni caso, essere riconosciuti ulteriori beneficiari.

Il riconoscimento di un nuovo beneficiario è deliberato dall'Assemblea all'unanimità a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

Tale richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione del riconoscimento da parte dell'Assemblea.

I beneficiari hanno diritto:

- a) a partecipare all'assemblea senza diritto di voto;
- b) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

Essi non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

## Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

## Articolo 12

All'Assemblea hanno diritto di partecipare i soci fondatori, ordinari ed onorari.

Ogni socio fondatore partecipa all'Assemblea attraverso tre rappresentanti, ciascuno avente diritto di voto.

I tre rappresentanti della Chiesa Evangelica Luterana in Italia sono designati e nominati dal

Concistoro della CELI, di cui uno designato e nominato in accordo con la Comunità Evangelica Luterana di Roma.

I tre rappresentanti della Facoltà Valdese di Teologia sono designati e nominati dal Consiglio della Facoltà stessa.

I soci ordinari ed onorari partecipano all'Assemblea attraverso un solo rappresentante.

Partecipano all'Assemblea anche i beneficiari, senza diritto di voto. Ha diritto di partecipare all'assemblea il Direttore degli studi, con voce consultiva o per le materie di sua competenza.

Coloro che partecipano all'Assemblea lo fanno a titolo gratuito e ricevono esclusivamente il rimborso dei costi sostenuti e documentati per la partecipazione alle sedute dell'assemblea, a condizione che ci siano fondi di bilancio disponibili e, in ogni caso, salvo che tali costi non vengano rimborsati da altri enti.

## Articolo 13

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività dell'Associazione;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione, o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e l'approvazione del suo operato;
- c) l'esame della relazione annuale del Consiglio direttivo e l'approvazione del suo operato;
- d) la formulazione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- e) l'indicazione delle modalità di nomina dei membri nel Comitato scientifico, inclusi i requisiti e le procedure per la candidatura e la rielezione;
- f) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- g) la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;
- h) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni e di attuazione;
- i) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o dal Consiglio direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) la nomina, la revoca ed i poteri dei Liquidatori.

L'Assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo, qualora necessario.

Potrà essere altresì convocata qualora lo richiedano i due terzi dei membri dell'Assemblea purché ne facciano richiesta scritta, con indicazione dell'oggetto da trattare.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviare in forma scritta a tutti i soci, ai beneficiari e al direttore degli studi, qualora vi siano punti all'ordine del giorno di sua competenza, ai membri del Consiglio Direttivo e ai revisori dei conti, e da pubblicare nell'albo della sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno e comunicazione sulla data e sul luogo della seduta.

In casi urgenti l'Assemblea può essere convocata anche a breve scadenza, purché ne venga fornita adeguata motivazione.

Il direttore degli studi vi prende parte, nel caso si tocchino campi di sua competenza, con voce consultiva.

I Beneficiari possono prendervi parte solo a titolo consultivo.

L'Assemblea nomina ogni volta all'inizio della seduta un presidente ed un segretario, scelti nel suo seno.

L'Assemblea è validamente costituita se i membri sono stati convocati secondo le norme del presente statuto e più della metà dei membri è presente. A tale fine non vengono conteggiati né i beneficiari né il direttore degli studi.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice, ma con almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

Le votazioni possono avvenire con voto palese oppure a scrutinio segreto, qualora le delibere riguardino le persone.

Le delibere concernenti variazioni e modifiche dello statuto richiedono, in ogni caso, il consenso unanime dei soci fondatori ossia della CELI e della Facoltà Valdese di Teologia.

Il segretario redige un verbale delle sedute dell'assemblea generale

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

## Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il segretario sono nominati dall'Assemblea fra i propri partecipanti.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe.

Il Presidente, gli altri membri del Consiglio direttivo, i membri del Collegio dei revisori dei conti, i beneficiari e il direttore degli studi non possono detenere deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea, anche per delega.

## Articolo 15

L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. È pertanto necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- e) siano presenti nello stesso luogo chi presiede e il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

Nel caso di collegamento audio o audiovisivo la riunione dell'assemblea si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.

## Articolo 16

Il Consiglio direttivo è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili due volte consecutive.



Nel Consiglio direttivo deve essere, in ogni caso, assicurata la rappresentanza della CELI e della Facoltà Valdese di Teologia.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, nonché il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare gli incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio direttivo intenda volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio direttivo intenda volergli delegare.

Il Direttore degli studi prende parte alle sedute con voce consultiva. Egli viene esonerato dalla partecipazione quando vengono trattate questioni che riguardano le persone.

I membri del Consiglio direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito e ricevono esclusivamente il rimborso dei costi sostenuti e documentati per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo, a condizione che ci siano fondi di bilancio disponibili.

## Articolo 17

Il Consiglio direttivo sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:

- a) discute e delibera la pianificazione, la realizzazione e l'organizzazione del programma culturale, scientifico e didattico e cura le relazioni pubbliche dell'Associazione nel quadro delle linee stabilite dall'Assemblea;
- b) si occupa della cura dei rapporti dell'Associazione con le persone fisiche ed ecclesiastiche, istituzioni culturali ed accademiche che abbiano interesse a collaborare con il centro e/o sostengano sotto qualunque forma le attività dell'Associazione e stipula i relativi accordi e contratti.
- c) propone all'Assemblea l'ammissione dei nuovi soci e dei beneficiari dell'Associazione;
- d) nomina la Direzione didattico-scientifica (Direttore degli studi) secondo le direttive stabilite dall'Assemblea;
- e) esamina la relazione annuale della direzione didattico-scientifica;
- f) stipula i rapporti contrattuali di collaborazione e quelli relativi all'assunzione di personale;
- g) predispone lo schema di bilancio preventivo e quello del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) nomina il Comitato scientifico;

- i) determina il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- j) convoca l'assemblea;
- k) delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.

## Articolo 18

Il Consiglio direttivo, può delegare parte dei propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, al Presidente, al Vice Presidente ed ad uno o più degli altri membri. In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni riservate all'assemblea dalla legge nonché quelle di cui all'art. 13 del presente statuto.

## Articolo 19

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ed ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio è altresì convocato qualora almeno due Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio direttivo ed ai revisori dei conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in forma scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno e comunicazione della data e del luogo.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta a mezzo telegramma, telex, fax, telefono, e-mail almeno tre giorni prima.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide, se i suoi membri sono stati convocati secondo le norme e se sono presenti almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori e dichiarino valida la seduta.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese, salvo quando si tratti di delibere concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il segretario cura la stesura del verbale delle sedute. Il verbale viene sottoscritto dal segretario e dal Presidente, e viene quindi inserito nell'apposita raccolta che viene conservata presso la sede dell'Associazione ove ogni membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori può prenderne liberamente visione.

## Articolo 20

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video-

conferenza alla condizione che, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 15, tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

## Articolo 21

Il Presidente del Consiglio direttivo

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ad ha la firma sociale;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) convoca il Consiglio direttivo, lo presiede proponendo le materie da trattare ed è responsabile dell'attuazione delle delibere nel rispetto delle norme statutarie, controlla che gli adempimenti amministrativi siano svolti secondo le norme statutarie e di legge. Egli può avvalersi della collaborazione del Direttore degli studi. Cura i rapporti con le Istituzioni ed ogni altro ente ed autorità preposto alla vigilanza e al controllo sull'attività dell'associazione. In casi urgenti esercita i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare; vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione; provvede, in collaborazione con la direzione didattico-scientifica (Direttore agli studi), all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; cura i rapporti con le autorità tutorie; nomina un suo rappresentante.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

## Articolo 22

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività :

- a) dalle quote associative versate annualmente dai soci e dai beneficiari;
- b) dai contributi, elargizioni, lasciti e donazioni di persone, società, enti ecclesiastici ed altri enti, anche pubblici;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci e dai beneficiari deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Poiché l'Associazione non ha fini di lucro, non è prevista la ripartizione di eventuali utili.

## Articolo 23

L'anno finanziario dell' Associazione coincide con l'anno solare.

In caso di disavanzo i soci fondatori rispondono del risanamento delle perdite.

## Articolo 24

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione :

- il bilancio preventivo entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale (ossia entro il 30 novembre);
- il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (ossia entro il mese di aprile).

## Articolo 25

Il Consiglio direttivo presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sul proprio operato al Consiglio della Facoltà Valdese di Teologia ed al Concistoro della CELI.

Tale relazione comprenderà lo stato patrimoniale ed i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione.

## Articolo 26

Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'operato del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra persone idonee allo scopo.

I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione il Collegio elegge tra i suoi membri il suo Presidente.

I revisori dei conti redigono una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi. I revisori possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, e possono farlo, previo accordo, anche individualmente.

Al Collegio dei revisori sono demandate, per quanto applicabili, le funzioni di cui agli art. 2403, 2404, 2407 del Codice Civile.

Il Presidente del Collegio dei revisori può partecipare, se invitato dal Presidente del Consiglio direttivo, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.

I Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea.

I Revisori dei conti collaborano a titolo gratuito. Essi ricevono il rimborso dei costi di viaggio

e delle spese sostenute per svolgere i loro compiti, a condizione che ci siano fondi di bilancio disponibili ed un rimborso tramite altri enti non sia possibile.

## Articolo 27

Per la migliore organizzazione e funzionalità dell'attività didattica il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è un organo consultivo del Consiglio direttivo.

Il Comitato scientifico si compone di personalità rappresentative dell'orizzonte ecumenico ed accademico, proposte dal Consiglio direttivo ed elette dell'Assemblea.

Al comitato scientifico debbono appartenere un membro, nominato dalla CEG, ed un membro, nominato dalla CEiE.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno. Per la prima volta, esso viene convocato dal Presidente del Consiglio direttivo ed elegge tra i suoi membri un coordinatore per gli affari interni del Comitato.

Il Comitato scientifico sviluppa sul piano dei contenuti i programmi per le attività scientifiche e didattiche, sottoposti al Consiglio direttivo in adeguati periodi.

I membri del Comitato scientifico collaborano a titolo gratuito. Essi ricevono il rimborso dei costi di viaggio e delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute del Comitato, a condizione che ci siano fondi di bilancio disponibili e che un rimborso tramite altri enti non sia possibile.

## Articolo 28

Il Consiglio Direttivo incarica, per lo svolgimento dei compiti organizzativi e didattico-scientifici dell'Associazione, un Direttore dagli studi.

Il Direttore degli studi ha i seguenti compiti:

- a) collabora allo svolgimento di tutti i compiti che sono elencati nell'art. 4 come scopo dell'associazione. È competente per la realizzazione pratica di piani, realizzazioni ed organizzazione del programma culturale, scientifico e didattico dell'Associazione;
- b) partecipa alle sedute dell'Assemblea Generale con voce consultiva;
- c) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo con voce consultiva.

## Articolo 29

Il Consiglio direttivo si dà un regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione. In particolare, definirà i compiti della Direzione didattico-scientifica.

## Articolo 30

Per la revisione o modifica del presente Statuto è necessaria la delibera presa con la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea generale, previo il consenso unanime del consiglio della Facoltà Valdese di Teologia e del Concistoro della CELI.

## Articolo 31

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, regolarmente convocata e con delibera assunta dalla maggioranza dei presenti, salvo il consenso dei soci fondatori.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità dello scioglimento.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio dell'Associazione disciolta andrà devoluto alla Facoltà Valdese di Teologia ed al Concistoro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

## Articolo 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e le altre leggi vigenti in materia.